



OGGETTO: Lavori di bonifica di materiali contenenti amianto presso il piano 4 del fabbricato 1E della sede di C.so Duca degli Abruzzi

CHIARIMENTI

QUESITO 1:

“Con la presente si chiede chiarimenti su quanto indicato al punto 4. In particolare chiediamo chiarimento su “terna di subappaltatori” da indicare; dovendo noi subappaltare solo le lavorazioni elettriche (D.M. 37/2008 lettera a)) è sufficiente indicare un solo subappaltatore o ne servono proprio tre?”

QUESITO 2:

“Al punto 4 dell’avviso, si elencano i requisiti richiesti da parte dell’operatore economico per poter accedere all’indagine e tra questi, viene richiesto di indicare, per chi non è in possesso del D.M. 37/2008 lett. a) una terna di subappaltatori, in possesso della suddetta abilitazione. Ai sensi dell’art. 105 c.6 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35..”. e ricordando che le soglie dell’articolo 35 relativamente ai lavori sono maggiori di € 5.225.000,00 , chiediamo, alla luce di quanto precedentemente riportato, di poter dichiarare, per chi non in possesso di tale abilitazione, semplicemente di voler subappaltare tali lavorazioni al 100% ad imprese qualificate.”

RISPOSTA QUESITI 1 e 2:

Con riferimento all’indicazione della terna dei subappaltatori, prevede l’art. 105 comma 6 del codice dei contratti che *“E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35....Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35.”*

Ciò premesso, questa stazione appaltante ha specificamente previsto nell’Avviso l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori e ciò in ragione dell’essenzialità delle lavorazioni soggette all’autorizzazione di cui al DM 37/08 lett.a).

La risposta ai quesiti è, pertanto, nel senso dell’obbligatorietà della specifica indicazione dei soggetti subappaltatori nella misura, comunque, di tre.

Torino, 28 dicembre 2016